



## Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
Commissione Tecnica Specialistica  
Autorizzazioni Ambientali

PROT.N. 14097 DEL 23/02/17 Rif. Nota prot.n°

All'Assessore Regionale al  
Territorio ed Ambiente  
Dott. Maurizio Croce

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica  
Giglione

e p.c. SERV. 1 - DRA  
STAFF. 2 - DRU

OGGETTO: Procedura relative alla VAS – proposta di emanazione di linee guide operative  
Riscontro note prot.n.6678 del 28 settembre 2016 e prot.n. 23219 del 6 dicembre 2016

Facendo riferimento alla nota protocollo n. 6678 del 28 settembre 2016, con la quale si trasmetteva la nota 15990 del 10 agosto 2016 del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, nonché alla successiva di quest'ultimo prot.n. 23219 del 6 dicembre 2016, per le competenze di questa commissione si rappresenta quanto segue.

La nota del DRU prot.n. 6678 del 28 settembre 2016 sopracitata, in sintesi, richiede che possa essere emanata specifica direttiva che, possa prevedere:

- una esclusione a monte, ove possibile, di piani e programmi, o le loro relative modifiche;
- assoggettare direttamente a VAS alcuni piani e programmi, o le loro relative modifiche;
- procedere alla verifica ex art. 8 di cui al DPRS 23/2014, ove necessario.

In linea generale, a parere di questa commissione, è possibile specificare quanto di seguito rappresentato.

Nel premettere che si condivide quanto riferito in merito alla tempistica da rispettare relativamente alla nota prot.n.5056 GAB/1 del 25 luglio di Codesto Spett. Assessore, questa commissione evidenzia come in materia di VAS si sia ormai consolidata una giurisprudenza specialistica di settore che rimanda agli stati membri la "valutazione" degli impatti significativi che piani e programmi possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che tale valutazione viene, quindi, demandata alle autorità ambientali delegate dagli stessi Stati Membri.

In definitiva, solo a seguito di apposita valutazione risulta possibile escludere e/o assoggettare a VAS i Piano e/o i Programmi (o le loro relative modifiche).




Infatti, la Valutazione Ambientale Strategica riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 del D.Lgs 152/06 e smi) come meglio specificato dall'art. 2 del DPRS 24/2014.

Al comma 2) del sopracitato articolo viene chiarito come "Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto d'intervento

Il medesimo articolo 2, al comma 3) indica come, "Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell'autorità competente, sentita l'autorità procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1 che producono impatti significativi sull'ambiente."

Quanto sopra evidenziato chiarisce come la verifica di assoggettabilità sia sempre necessaria e che questa venga effettuata dall'autorità competente, in nome e per conto dello Stato Membro, che quindi decide se siano o meno da assoggettare (o da escludere) a VAS (art. 3, comma 3 direttiva 2001/42/CE).

D'altronde, quanto richiesto dal DRU con la sopracitata nota, in merito alla definizione di "scarsa possibilità di effetti sull'ambiente" non rappresenta altro che una valutazione aprioristica, da parte dello stesso Dipartimento, degli impatti di piani e programmi (o delle loro relative modifiche ed estensioni); ma tale esame preventivo deve essere sempre oggetto di valutazione da parte della Regione che, in quella Siciliana, deve essere effettuata dalla Commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni Ambientali ex art. 91 della L.R. 9/2015

Analizzando le altre specifiche richieste del DRU in merito ad una direttiva da emanarsi finalizzata alla semplificazione in materia di VAS, questa commissione rappresenta ancora quanto di seguito esposto.

In merito al punto 1 della lettera A

Si rappresenta che eventuali correzioni di errori materiali cartografici, ovvero nei testi delle prescrizioni esecutive, dei regolamenti di pianificazione e regolamentazione comunale o nelle norme di attuazione, si prefigurano come necessarie all'attuazione dei relativi piani e programmi *ma* non costituiscono modifiche agli stessi per cui, a parere di questa commissione, non si necessita in linea generale, di procedure di VAS, a qualsiasi livello, non rientrando nei dettami della direttiva europea né della normativa specifica di settore.

Dovrebbe essere analisi del DRU se tali correzioni possano apportare modifiche ai relativi piani e/o programmi e, di conseguenza, compito di questa commissione, valutarne la sostanza degli impatti dalle stesse scaturenti.

In merito al punto 2 della lettera A

Eventuali modifiche ai piani territoriali utili all'adeguamento dello stesso alle previsioni localizzative derivanti da superiori legislazioni rappresentano comunque modifiche i cui impatti devono essere valutati, mediante procedura di esclusione e/o successiva procedura di VAS, dall'autorità competente.

La trasposizione di eventuali vincoli derivanti da perimetrazioni sovracomunali rappresentano, di per se, regime vincolistico cautelativo rispetto ad una pianificazione previgente, motivo per il quale, a parere di questa commissione, la eventuale applicazione degli stessi vincoli, sul territorio comunale, verrà effettuata, eventualmente, in sede di revisione di piano e/o programma, o modifiche agli stessi secondo varianti e con i procedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs 152/06 e smi.

Il regime vincolistico sopravvenuto verrà, comunque valutato in sede di approvazione dei progetti che interesserebbero i relativi territori.

In merito al punto 3 della lettera A

Varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati, o per la reiterazione del vincolo stesso.

Per tale casistica la scrivente commissione evidenzia come, nel caso di piani sovraordinati già valutati, non sia necessaria una ulteriore valutazione proprio perché la stessa analisi degli impatti è stata già comunque espletata.

L'apposizione del vincolo, quindi, rappresenta esclusivamente una mera perimetrazione ai fini dell'espropriazione dell'area e non una valutazione di impatti già, appunto, effettuata; per la reiterazione del vincolo vale quanto già esposto solo nell'eventualità che il piano sovraordinato sia già stato valutato.

In merito al punto 4 della lettera A

Tale punto richiama quanto previsto dall'art. 6 comma 12) del D.lgs 152/06 e smi.

L'eventuale inapplicabilità delle procedure di VAS ai progetti che costituiscono variante per effetto di legge è contemplata dalla direttiva europea sopracitata, nonché dallo stesso D.Lgs 152/06 e smi, che all'art. 6 cita come la VAS sia necessaria per piani e programmi, quindi non per i progetti.

Tale ipotesi contempla come sia fatta salva l'eventualità dell'applicazione in materia di VIA; ovviamente la casistica è riferibile esclusivamente a quei progetti di opere elencate negli allegati II, III e IV alla parte seconda del codice dell'ambiente.

Il principio generale di applicazione della VAS ai piani e programmi è fondamento giuridico su cui si basa la stessa VAS in quanto la valutazione di impatti significativi sulla pianificazione deve essere effettuata in ambito complessivo (strategico).


Secondo tale principio, a parere di questa commissione, non risulterebbe necessario applicare alcun procedimento di VAS (neppure la valutazione di assoggettabilità) ai progetti singoli che costituiscono variante per effetto di legge perché, si suppone che, l'eventuale ammissione dello stesso progetto alla "legge" che deroghi alla normativa di pianificazione derivi da una fase di valutazione nella quale la previsione delle singole opere sia stata valutata in maniera complessiva.

Ovviamente è ormai pratica comune procedere per singoli progetti in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione senza che vi sia, alla base alcuna valutazione sui cumuli di impatti che gli stessi progetti causano o causeranno in futuro e, quindi, una non applicazione *ope legis* rischia di autorizzare progetti in deroga senza alcuna valutazione preliminare degli stessi impatti; a maggior ragione per quei progetti per i quali la normativa in materia di VIA non obbliga nemmeno la verifica di assoggettabilità ex art. 20 di cui al D.Lgs 152/06 e smi.

D'altronde, ancorché si effettui un'improbabile verifica di assoggettabilità a VAS, o una VAS sui singoli progetti, essa non potrà mai contemplare le fondamenta di una valutazione strategica in quanto non si terrà mai in conto dei progetti singoli già autorizzati nell'intorno significativo per gli effetti cumulo e non si terrà conto, ovviamente, di quelli che in futuro verranno proposti per medesime finalità, o che comunque producano impatti simili e per un'area di significativa estensione.

Questo per evidenziare come, alla data odierna, l'applicazione delle procedure di VAS a progetti che costituiscono variante per effetto di legge mediante sportello unico, o leggi speciali, si riconduce ad una valutazione ambientale sul singolo progetto (una sorta di verifica di assoggettabilità) anche per quei progetti di opere non contemplate negli allegati III o IV della parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi., ma sicuramente non è riconducibile ad una procedura di VAS.

Non applicare procedure in maniera aprioristica, di contro, solleva l'autorità competente da qualsiasi controllo sulla pianificazione di opere di tale fattispecie, ancorché di modeste dimensioni e, quindi, per il punto in argomento, si demanda ad una fase di controllo generale che deve, a parere di questa commissione, guidare i processi decisionali su tali iniziative in maniera complessiva riconducendoli all'interno di una pianificazione laddove si tratti di ripetuti iter autorizzativi, e non applicando completamente la procedura di VAS (neppure una verifica di esclusione alla stessa) laddove si tratta di progetti singoli di modeste dimensioni e per i quali la deroga allo strumento di pianificazione risulta imprescindibile e caratterizzata dalla straordinarietà.



In merito al punto 5 e 6 della lettera A

In merito al punto in questione si rimanda a quanto già esplicitato in premessa per la discussione di carattere generale e per la quale non risulta possibile, a parere della scrivente commissione, non applicare la normativa in materia di VAS in quanto trattasi di varianti a piani e programmi o di piani attuativi; l'eventuale esclusione dalla VAS deve quindi discendere da una verifica di esclusione da parte dell'autorità competente che, in Sicilia, prevede la valutazione della commissione tecnica.

Passando al punto della nota che indica come siano da escludere dalla VAS, previa verifica di assoggettabilità, quei piani, o varianti ai piani che:

- 1) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti le cui opere sono elencate quali da sottoporre a verifica di assoggettabilità ex art. 20 e/o a procedura di VIA ex art. 23 del D.Lgs 152/06 e smi;
- 2) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva RETE NATURA 2000;
- 3) determinano l'uso di piccole aree a livello locale sotto la soglia dei 20.000,00 mq, e che comunque comportano modifiche minori.

Questa commissione ne condivide la necessità di sottoporli a verifica di assoggettabilità a VAS rimandando a tergo di tale valutazione la necessità di sottoporre a VAS i contenuti pianificatori e modificatori di piano delle singole proposte.

Passando all'esame di quanto riportato al punto B della nota del DRU indicata in premessa, questa commissione ne condivide il contenuto in quanto rimanda sempre, e comunque, ad una valutazione dell'autorità competente per qualsiasi piano e/o programma come esplicitato all'art. 6 del D.Lgs 152/06 e smi. che definisce, inoltre, per quali tipologia di piani non sia necessaria la procedura di VAS.

La successiva nota del DRU prot.n. 23219 del 6 dicembre 2016 ribadisce i concetti circa la necessità di emanare linee guida o indirizzi di carattere generale che escludano a monte da procedimenti di VAS alcune casistiche particolari citando alcuni esempi di altre regioni che hanno emanato direttive mediante circolari o indirizzi generali.

Si fa presente come queste, nel merito, confermano quanto sopra indicato dalla scrivente commissione circa la necessità di sottoporre almeno a verifica di assoggettabilità i piani ed i programmi, nonché le varianti, mentre indica quando sia necessario adottare la procedura di VAS.

In particolare, ad esempio, la circolare della Regione Lombardia concorda nell'escludere da ogni procedura (punto 3 della citata circolare):

- a) le rettifiche degli errori materiali;
- b) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) le varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Mentre indica come necessaria, almeno la verifica di assoggettabilità per la seguente casistica (punto 2 della circolare):

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA);
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Non si esprime parere sugli altri aspetti della nota in quanto non di competenza di questa commissione.

In conclusione si vuole rappresentare come nessuna applicazione o esclusione aprioristica (o monte) della procedura di VAS può essere decisa senza la valutazione da parte dell'autorità competente, delegata dallo stato membro, ma deve discendere, nella Regione Siciliana ed a normativa vigente, dalla procedura prevista dagli articoli 2, 13 e 14 della parte II del D.Lgs 152/06 e smi.

L'emanazione di linee guida, quindi, dovrebbe, a parere della scrivente commissione, non riguardare l'eventuale applicabilità delle norme oggi vigenti, ma la modalità di applicazione delle stesse definendo, quando sia possibile, per quali progetti procedere in deroga allo strumento urbanistico e determinando, da parte del Dipartimento Regionale Urbanistica di codesto Assessorato, scelte nette di carattere pianificatorio per quei comuni che non si dotino di pianificazioni aggiornate a qualsiasi livello (PRG, PUDM, PUM, etc., etc.)

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Il Nucleo di Coordinamento



ESTER DAINE

